

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01007/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2026, proposto da
Silvia Sbaraglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Moscati, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia
Romagna, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami
per il Reclutamento del personale Docente, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Martina Pinto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle operazioni di valutazione relative ai titoli fatti valere dalla dott.ssa Sbaraglia
nella procedura concorsuale PNRR3 avente ad oggetto il “Concorso per titoli ed
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo

- e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” di cui al bando DDG 9.10.2025 n. 2939;
- del verbale della commissione valutativa in data non conosciuta nella parte in cui alla ricorrente non sono stati riconosciuti punti 12,50 relativi ai titoli di cui all'allegato B punto A.2.2. del DM 205/2023 avente ad oggetto la tabella dei “titoli valutabili”, nonché l'approvazione della graduatoria, nonché di tutti gli ulteriori verbali di commissione, anche non noti alla ricorrente, aventi ad oggetto la mancata valutazione di detti titoli;
 - della graduatoria della procedura, per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia Romagna emessa con decreto 441 in data 11.6.2026, ove la ricorrente non compare nell'elenco degli aventi diritto;
 - della graduatoria rettificata della procedura, per i posti comuni nella scuola secondaria di primo grado – classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia Romagna emessa con decreto 591 in data 29.6.2026, ove la ricorrente non compare nell'elenco degli aventi diritto;
 - del provvedimento DG dell'USR di Bologna n. 28490 del 17.7.2026, avente ad oggetto i candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato finalizzato al ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2026 ed economica dall'effettiva presa di servizio, nella parte riferita alla classe di concorso ADMM (pagg. 47 - 53 assegnazioni per la classe di concorso ADMM);
 - del decreto 14.7.2026 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna in ordine alle assegnazioni delle province per le immissioni in ruolo;
 - del decreto DG 696 del 23.7.2026 è stata disposta l'integrazione relativa alla classe di concorso ADMM – Sostegno I grado per la regione Emilia-Romagna ove la ricorrente non compare nell'elenco degli idonei entro il 30%;
 - del decreto 29612 del 27.7.2026 avente ad oggetto le operazioni di assegnazione

della provincia sul posto anche per la classe di concorso ADMM;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti alla ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli fatti vale-re nella procedura concorsuale nonché con riguardo allo scorrimento della graduatoria per la classe di concorso ADMM.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la trattazione della domanda cautelare nell'appropriata sede collegiale nella c.c. del 9 settembre 2026;

Vista, altresì, l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio, con le precisazioni di seguito indicate, impregiudicata ogni decisione collegiale;

Ritenuto:

- che la notificazione debba essere richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto;
- che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;
- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta anche nei confronti dei soggetti partecipanti al "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205" di cui al bando DDG 9.10.2025 n. 2939;
- e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso, quest'ultimo accessibile eventualmente tramite link e accessibile dal sito web istituzionale dell'USR per l'Emilia Romagna;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR dell'Emilia Romagna la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR dell'Emilia Romagna il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR dell'Emilia Romagna;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte dell'USR della Emilia Romagna nella pagina iniziale almeno per 20 giorni e successivamente, eventualmente, in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web del Conservatorio fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Emilia Romagna in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti nel fascicolo entro i successivi cinque giorni;

Ritenuto opportuno che la notificazione avvenga personalmente nei confronti degli ultimi due candidati idonei ed in posizione utile nella graduatoria;

Ritenuto di disporre in via istruttoria, come richiesto dal ricorrente, che l'Amministrazione depositi in giudizio, entro il 30 agosto 2026 quanto segue:

1. verbali della Commissione relativi alla valutazione dei titoli;
2. scheda analitica di attribuzione del punteggio titoli della ricorrente;
3. criteri o note interpretative utilizzate per l'applicazione del punto A.2.2;
4. prospetti di attribuzione del punteggio ai candidati che abbiano dichiarato analogo titolo;
5. ogni atto interno con cui l'Amministrazione abbia interpretato o escluso la valutabilità del titolo ex art. 6 D.L. 71/2024 ai fini dell'ulteriore punteggio;

Una dettagliata relazione sui fatti di causa con specifico riferimento alle censure dedotte.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la c.c. del 9 settembre 2026.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Ordina all'Amministrazione di rilasciare, entro 5 giorni, al ricorrente le domande di partecipazione degli ultimi due candidati idonei ed in posizione utile nella graduatoria, senza oscurare alcunchè complete con l'indirizzo di residenza ed il codice fiscale.

Dispone in via istruttoria quanto indicato in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'USR della Emilia Romagna.

Così deciso in Bologna il giorno 29 luglio 2026.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO